

**AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI**

PROVINCIA DI AVELLINO - Pubblicazione per estratto del Decreto n.15bis/04 del 18.10.2005, avente ad oggetto: **COMUNE DI MIRABELLA ECLANO - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni conformata a seguito del controllo di conformità con intesa - Lo stesso sarà integralmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.**

**IL PRESIDENTE**

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 07.01.83 n. 9, 08.03.85 n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16, ed in particolare l'art. 45 comma 1;

PREMESSO

**OMISSIS**

Con i poteri di cui alla L.R. n. 14 del 20.03.1982

**DECRETA**

l'approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni del P.R.G. de Comune di Mirabella Eclano, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25.05.1998 e successive di controdeduzioni n. 4 del 28.01.1999 e del 03.02.1999, integrato con deliberazione n. 20 del 28.11.2001 nonché con deliberazione n. 13 del 03.04.2003, disposta con Decreto Presidenziale n. 01 del 13.01.2005 emanato su conforme e motivata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 174 dell'11.11.2003, che qui si intende richiamata e trascritta, è conformata ai rilievi espressi dalla Regione, in sede di controllo di conformità, con Decreto n. 238 del 20.04.2005, significando che s'intendono introdotte, altresì, le ulteriori prescrizioni di seguito elencate:

“le N.T.A., all'art. 7 “Zona Omogenea A” prevedono per le zone A1 e A2 l'intervento mediante piano esecutivo; all'ultimo capoverso invece, per la zona A2 prevedono la possibilità di nuova edificazione mediante rilascio di concessione edilizia diretta, in contrasto con l'obbligo di redazione del piano esecutivo, anche in considerazione che molte aree libere, così come riportato in relazione, sono quelle derivanti dalla demolizione di fabbricati non recuperabili a seguito degli eventi sismici del 1980, e delocalizzati fuori sito così come previsto dal Piano di recupero 218/81. Tali aree pertanto vanno destinate a quanto già previsto nel Piano di Recupero e per quanto sopra tale ultimo capoverso deve essere soppresso da “Nella zona,... ”fino a “1,80 mc/mq;

le N.T.A. all'art. 10 “Zona Omogenea D”, per la zona D2 e D3, artigianale commerciale, prevedono la realizzazione di edifici anche commerciali, senza prevedere gli standard di cui al D.M 1444/68, né quelli della L.R. 1/2000 per tali destinazioni, pertanto la norma va integrata recependo l'obbligo di individuare detti standard; sempre nelle zone D3 si prevede inoltre, la realizzazione di abitazioni per il proprietario oltre che per il custode, tale norma contrasta con la L.R. 14/82 che permette solo le residenze per il custode, la norma va pertanto modificata; inoltre viene previsto un indice per l'edificazione residenziale di 0.5 mc/mq sempre in contrasto con la L.R. 14/82 che prevede un rapporto di copertura 0.5 mc/mq esclusivamente per la realizzazione di edifici industriali, artigianali e commerciali; va pertanto stralciato l'intero capoverso da “L'Indice per l'edificazione .... fino .... a superiore a 0.5 mc/mq ”;

le N. TA. all'art. 11, “Zona Omogenea E”, E1 agricola, all'ultimo capoverso permettono per le costruzioni esistenti un ampliamento fino al 20% dell'esistente cubatura; tale ampliamento deve essere consentito esclusivamente per le esistenti costruzioni a destinazione agricola direttamente utilizzate per la conduzione del fondo, come disciplinato dal punto 1.8 del Tit. II della L.R. 14/82; “

**OMISSIS**

ANNOTAZIONE: Il P.R.G. del Comune di Mirabella Eclano, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25.05.1998 e successive di controdeduzioni n. 4 del 28.01.1999 e del 03.02.1999, integrato con deliberazione n. 20 del 28.11.2001 nonché con deliberazione n. 13 del 03.04.2003, approvato con Decreto Presi-

denziale n. 01 del 13.01.2005, emanato su conforme e motivata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 174 del 11.11.2004, a seguito della trasmissione, di cui alla nota prot. n. 359' del 04.01.2005 in Regione Campania per il prescritto controllo di conformità, di cui alla L.R. 20.03.82 n. 14 Tit. II par. 5, è stato ammesso con Decreto n. 238 del 20.04.2005, a firma dell'Assessore delegato all'Urbanistica, al visto di conformità con intesa.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Salerno, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

Il Presidente  
*On. Alberta De Simone*